



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di Luglio, presso la residenza municipale del Comune di Angri;

TRA

Il Comune di Angri, rappresentato dal Dott. Emilio D'Antuono (C.F.

OW12212

OW12212

dipendente comunale incaricato di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n.267/2000, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile U.O.C. e quindi, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Angri con sede in Piazza Crocifisso n. 23 (C.F. 00555190651);

(che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente come "Comune")

E

Il Dott. Angelo Gabriele Tornatore


OW12212

OW12212

(che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente con le parole "Prestatore di lavoro"),

Premesso:

- Che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15/10/2021 del Bando di Concorso "Programma Complementare al PON Governance e CI 2014/2020 Concorso Coesione Sud", è stata avviata una seconda procedura per la selezione e l'assunzione di 2.022 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno;
- Che con nota protocollo n. 0019730/2022 del 07/06/2022, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato a questa amministrazione il nominativo del vincitore di concorso assegnato nella persona del Dott. Angelo Gabriele Tornatore, sopra descritto;
- Che si è preso atto della Graduatoria del Codice di Concorso FG/COE di cui all'assegnazione sede e, effettivamente, il candidato sig. Angelo Gabriele Tornatore, è stato collocato in posizione in graduatoria al n. 356;
- Che con nota prot. n. 0019777/2022 del 07/06/2022, il predetto vincitore di concorso è stato convocato per la stipula del contratto di lavoro a tempo pieno ed determinato, con le modalità che seguono la presente;



Handwritten signature in blue ink

Visti:

- il vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali;
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Viste le Tabelle di Equiparazione approvate con D.P.C.M. 26/06/2015 dalle quali risulta che il corrispondente dell'area III F1 è la categoria D posizione economica D1;

Dato atto che con determina dirigenziale n. 524 del 7/7/2022 si è proceduto all'assunzione a tempo pieno e determinato per 36 mesi, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D pos. ec. D/1 del dott. Angelo Gabriele Tornatore (C.F. TRNNLG94B16G273K) nato a Palermo il 16/02/1994 e ivi residente in Via Pietro Colletta, con decorrenza dal giorno 11 luglio 2022 e fino al giorno 11 luglio 2025;

Con la sottoscrizione del presente contratto, il lavoratore dichiara, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei titoli e dei requisiti prescritti dalle disposizioni riguardanti l'accesso al rapporto di lavoro e, nello specifico, quelli dichiarati nella domanda di partecipazione alla presente procedura di assunzione agli atti e dichiara, inoltre, di essere consapevole che alla data di effettiva decorrenza del rapporto di lavoro non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. L'eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese dal lavoratore medesimo, oltre a dare luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, potrà produrre la risoluzione del rapporto stesso.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Tra le Parti, Comune di Ancri in qualità di Datore di lavoro e il Dott. Angelo Gabriele Tornatore, in qualità di lavoratore, è costituito rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato a decorrere dal giorno 11 luglio 2022, inquadrando il predetto ai sensi del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali nella Categoria D, posizione economica D/1 – Istruttore Direttivo Amministrativo, con profilo esperto in gestione, rendicontazione e controllo - nell'Area dell'Ente, secondo le disposizioni che seguono:

ART. 1

COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Comune di Ancri assume il Dott. Angelo Gabriele Tornatore

Via Pietro Colletta quale dipendente a tempo pieno e determinato a decorrere dal giorno 11 luglio 2022 con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo D posizione economica D1, secondo la disciplina vigente del comparto Enti Locali.

2. L'attività lavorativa viene espletata presso la sede del Comune di Ancri.

3. Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni;



ART. 2

MANSIONI

1. Ai sensi del vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente;
2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate per la categoria "D" nell'allegato "A" di cui al C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del 31 marzo 1999, nonché del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.

ART. 3


TIPOLOGIA E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo determinato e pieno *full-time* 36 ore settimanali, avrà inizio il giorno 11/07/2022 con durata 36 (trentasei) mesi e terminerà il giorno 11/07/2025.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
3. È in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il rapporto.
4. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro;

ART.4

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente C.C.N.L. del comparto degli Enti Locali con riferimento alla categoria di inquadramento D posizione economica D1, oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva. La retribuzione imponibile ai fini fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva. Gli importi della retribuzione saranno automaticamente adeguati ai valori fissati dai CCNL. Detti oneri sono a carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.



ART. 5

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali secondo quanto stabilito dal vigente C.C.N.L., ed è articolato nell'orario di servizio stabilito dal Responsabile dell'Ufficio competente nel rispetto delle normative vigenti nel Comune. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale;

ART. 6

FERIE E GIORNATE DI RIPOSO

1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dal vigente C.C.N.L.;

2. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dal capo V del CCNL del 21 Maggio 2018 e dall'art. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e ss.mm.ii..

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili;

2. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.


3. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;

ART. 8

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il rapporto di lavoro si estingue per le seguenti cause:

- dimissioni, da presentarsi con atto scritto da parte della lavoratrice, con obbligo di preavviso nei termini previsti dal CCNL;
- collocamento a riposo d'ufficio a raggiungimento del limite di età, secondo quanto disposto dalla normativa in materia;
- licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 C.C.;
- risoluzione del rapporto di lavoro in caso di dichiarazione di inidoneità permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (art. 21, comma 4, art. 22 comma 3, del CCNL 6/07/1995. E' inoltre condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.



Art. 9

INCOMPATIBILITA'

1. Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza;
3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge. 4. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione;

ART. 10

DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia;

ART. 11


DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel C.C.N.L. per i dipendenti del Comparto regioni ed autonomie locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.

ART. 12

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;



2. Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole, dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce;

3. Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, in duplice copia originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro, uno conservato agli atti del Comune.

Art. 13

Bollo e registrazione. Esenzione.

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della tab. allegata al D.P.R. 642/1972 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tab. allegata al D.P.R. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Prestatore di Lavoro

OWI2212

Il Vicario Responsabile U.O.C.

Servizi Sociali, Scolastici, Personale, Sport, Cultura e Spettacolo

Dott. Emilio D'Antuono

